

QUESITO 2

Si chiede la possibilità di partecipazione, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 50/16, con avvalimento dei requisiti di cui all'art. 5 del disciplinare lett. b) c) e d), posseduti da un'altra impresa (ausiliaria).

RISPOSTA A QUESITO 2

Si specifica che:

- è possibile avvalersi del requisito di cui all'art. 5 lett. b) del disciplinare di gara (fatturato specifico). Si specifica, però, come indicato dal Consiglio di Stato - Sez. III, 4/4/2018 n. 2102: *“non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l'impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità. Tali elementi minimi risultano soddisfatti dal contratto di avvalimento che indica puntualmente il fatturato messo a disposizione e prevede la responsabilità solidale con l'ausiliata nei confronti della stazione appaltante, e non può quindi configurarsi alla stregua di un prestito di un valore puramente cartolare ed astratto, tale da soddisfare su di un piano meramente formale il requisito di partecipazione (ciò che, effettivamente, renderebbe l'avvalimento illegittimo)”*
- NON è possibile avvalersi del requisito di cui all'art. 5 lett. c) del disciplinare di gara (iscrizione alla camera di commercio) in quanto il Consiglio di Stato ha chiarito che trattasi di requisito soggettivo
- è possibile avvalersi del requisito di cui all'art. 5 lett. d) del disciplinare di gara (certificazione UNI EN ISO/IEC 17025). Si specifica, però, come indicato dal Consiglio di Stato- sentenza 3710 del 27/07/2017: *“Quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria”*.